

CCCLXIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1956**Presidenza del Vicepresidente ASQUER****INDICE****Interpellanze e interrogazione (Svolgimento):**

STARA, Assessore alle finanze	6599
CASTALDI	6606
DE MAGISTRIS	6609-6610-6611-6612
COSTA, Assessore all'industria, commercio e rinascita	6610-6612

Proposta di legge: «Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi nella Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria». (105)
(Continuazione della discussione):

SERRA, relatore	6597-6598
STARA, Assessore alle finanze	6598
Sull'ordine del giorno:	
CASU	6613
PRESIDENTE	6613

La seduta è aperta alle ore 18 e 15.

DEL RIO, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione della proposta di legge: «Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi nella Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria». (105)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: « Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi nella Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria ». Prosegue

la discussione degli articoli. Prederemo in esame il gruppo di articoli concernente la materia del credito.

Si dia lettura dell'articolo 12.

DEL RIO, Segretario ff.:

Art. 12

Sono Enti ed Aziende di credito di carattere regionale genericamente indicati dall'articolo 4, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, quelli che hanno nel territorio della Regione la loro sede centrale ovvero ivi svolgono la loro attività prevalente.

SERRA (D.C.), relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), relatore. L'articolo in discussione è la base del gruppo di norme che tendono a regolare la materia del credito.

E' risaputo — è il caso di ricordarlo — che la competenza legislativa della Regione in materia di credito è relativamente limitata. A differenza di altri Statuti speciali, come ad esempio quello per la Sicilia, lo Statuto speciale per la Sardegna contempla la competenza legislativa in materia di credito e non di risparmio, competenza che interessa gli Istituti sia di credito agrario e fondiario che di credito ordinario, ma esclusivamente a carattere regionale.

Pertanto, non soltanto al proponente, ma

II LEGISLATURA

CCCLXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1956

anche alla seconda Commissione che ha esaminato la proposta di legge in discussione, simile peraltro al progetto di legge numero 104 — se non erro, della prima legislatura — oltrechè al progetto esaminato, durante la stessa legislatura, dalla Commissione finanze e stilato sulla falsariga di quello 104, è sembrato che la formulazione dell'articolo 12 possa rientrare in pieno, senza dar luogo a rilievi da parte degli organi centrali, nella sfera di competenza della Regione, limitandosi esso, fermo il disposto dell'articolo 4 lettera b) dello Statuto, a definire quali sono gli Istituti di credito a carattere regionale.

Gli Istituti di credito a carattere regionale, in effetti, così come dispone l'articolo 12, sono quelli che hanno la sede centrale in Sardegna o che svolgono la loro attività prevalente nell'Isola. Abbiamo fiducia, dunque, che la formulazione dell'articolo 12 non possa urtare chicchessia e, soprattutto, non possa urtare la suscettibilità della Banca d'Italia, che funge da organo centrale dello Stato in materia di credito e risparmio, attraverso il Comitato centrale del credito e risparmio, il quale, logicamente, deve operare anche in Sardegna per ciò che ha tratto agli indirizzi generali in materia di credito e risparmio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Assessore alle finanze. Ne ha facoltà.

STARA (D.C.), Assessore alle finanze. Stmane col Presidente Corrias eravamo rimasti d'intesa che la discussione della proposta di legge numero 105 sarebbe stata ripresa domani mattina. Se il Consiglio non ha niente in contrario, pertanto, vorrei che la discussione venisse rinviata a domani mattina.

SERRA (D.C.), relatore. Ma domani mattina non c'è seduta!

STARA (D.C.), Assessore alle finanze. Si potrebbe riprendere la discussione nel pomeriggio di domani. Col Presidente Corrias ero rimasto d'accordo che nel pomeriggio d'oggi avrei risposto ad una interrogazione dell'onorevole Castaldi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la discussione della proposta di legge numero 105 proseguirà nella seduta di domani.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione e di alcune interpellanze. Per prima viene svolta un'interrogazione Castaldi all'Assessore alle finanze. Se ne dia lettura.

DEL RIO, Segretario ff.:

«Per sapere se abbia rilevato: 1) che dalle pubblicazioni compiute sui dati ufficiali del Ministero delle finanze dal professor Vincenzo Di Nardo, capo dell'Ufficio Studi e Statistiche dello stesso Ministero, risulta che la Sardegna sarebbe ai primissimi posti nella scala della imposta complementare del 1953, si sono avuti i seguenti risultati che si riferiscono al reddito medio per contribuente:

	Redditi denunciati	Redditi accertati	Aumento rispetto al reddito dichiarato
Sicilia	739.000	828.000	10,75
Toscana	732.000	849.000	13,78
Emilia-Romagna	717.000	891.000	19,53
Liguria	784.000	923.000	15,06
Sardegna	733.000	956.000	22,84

2) che dalle stesse statistiche risulta che l'aumento accertato dagli uffici sui redditi denunciati è stato in media del 16,78 per cento nell'Italia del Nord e del 24,04 nel Meridione; 3) che tali risultanze costituiscono la prova di una gravissima sperequazione nella pressione fiscale a danno della Sardegna, come risulta dal fatto che l'indice del risparmio monetario sardo (depositi postali o bancari) oscilla invece intorno alla metà della media nazionale, pur dovendosi notare che nella nostra Isola è minima la percentuale di risparmio che viene fissata in nuove industrie, e nulla del tutto quella che viene imboscata in monete o titoli stranieri, o addirittura esportata all'Estero con diversi espedienti; 4) che gli effetti di tale oppressivo sistema fiscale si sono visti nella

quinta denuncia dei redditi, fatta nel 1955, poichè i contribuenti sardi, per non farsi applicare ingiustamente le gravissime sanzioni della legge, hanno denunciato un reddito medio che per Cagliari è superiore a Milano, circostanza anche questa accertata dagli studi del Capo Ufficio statistica del Ministero delle finanze; 5) che però nel corrente anno si è finito per accertare che i redditi della Sardegna avevano subito una ulteriore sensibile contrazione. Chiedo infine di conoscere: a) quale opera abbia svolto o intenda svolgere per rimediare a una tale ingiustizia antieconomica che, unendosi all'onere dei trasporti e perdite correlative, della siccità eccetera, finisce per impedire la formazione di una solida economia sarda, e, creando la paura di assumere mano d'opera aumenta la disoccupazione e la miseria; b) quale opera abbia svolto o intenda svolgere perchè, almeno ora, dopo tanti anni dalla sua promulgazione, trovi attuazione la norma del comma secondo dell'articolo 9 dello Statuto sardo che dispone: "Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali"». (580)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alle finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

STARA (D.C.), Assessore alla finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, appare opportuno, prima di entrare nel vivo dell'argomento, prima di passare ad una analisi dei singoli punti prospettati nell'interrogazione Castaldi, soffermarsi ad esaminare il problema generale del tributo, del quale la interrogazione medesima si occupa.

L'imposta complementare progressiva sul reddito è un tributo diretto, di natura personale e globale. Essa, infatti, colpisce solo le persone fisiche, e si applica sul reddito complessivo di ciascun soggetto, in misura progressiva, «allo scopo di controbilanciare gli effetti delle altre imposte dirette, le quali, tenendo conto di una parte soltanto dei redditi del contribuente, non si adeguano alla sua completa capacità contributiva».

La legge istitutiva del tributo in argomento

(regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3062) richiedeva la presentazione di apposita dichiarazione con la indicazione dei redditi del contribuente, ma questi poteva confermare col silenzio, per gli anni successivi, il reddito già denunciato ed iscritto a ruolo. La stessa legge, all'articolo 12, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo 17 settembre 1932, numero 1261, nel dettare le norme relative al controllo delle denunce, riconosceva agli organi finanziari la facoltà di tener conto «dei redditi risultanti da documenti, i quali provengano dal contribuente o siano comunque certi, nonchè di quelli la cui esistenza si palesi per circostanze o elementi di fatto, con speciale riguardo al tenore di vita del contribuente», e, cioè, autorizzava la procedura di accertamento induttivo allorquando esistesse un sensibile contrasto fra gli elementi e i documenti in possesso degli uffici finanziari e le risultanze di una valutazione analitica.

Con l'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1951, numero 25, ciascun contribuente è obbligato a presentare annualmente, entro il 31 marzo, «anche se non sono intervenute variazioni», una dichiarazione unica dei redditi dell'anno solare precedente, indicando, per ciascun tributo i redditi lordi, le spese detraibili ed i redditi netti, e riportando questi ultimi nell'ultimo quadro del modulo, ai fini della determinazione del reddito globale da assoggettare all'imposta complementare, previa applicazione delle detrazioni previste dalla legge. Con tale sistema si forniscono agli uffici finanziari tutti gli elementi necessari per una revisione, in maniera analitica, dei redditi denunciati. Di conseguenza, pur non essendovi stata una abrogazione espressa dell'articolo 12 citato, la legge per la perequazione tributaria ha reso inapplicabile la procedura di accertamento induttivo, permettendola solo in casi eccezionali.

Secondo lo spirito della legge istitutiva, l'imposta complementare dovrebbe funzionare da «correttivo del sistema di impostazione reale, e colpire, con la progressività delle aliquote, la reale capacità contributiva del contribuente» (Cocivera: "Guida alle imposte dirette", 1952, pagina 631). Il nuovo sistema di dichiarazione

annuale ha in parte diminuito tale carattere correttivo del tributo, in quanto il reddito relativo viene determinato sulla base dei redditi già accertati agli effetti delle imposte reali. In particolare è da rilevare che i redditi dei terreni, dominicali ed agrari, debbono essere indicati nell'importo assoggettato dalla imposta reale per l'estimo catastale rivalutato a mezzo di appositi coefficienti annuali.

Secondo l'attuale sistema di tassazione vigente in Italia per detti cespiti, il reddito imponibile è quello «medio, ordinario, continuativo» (articolo 13 del testo unico 8 ottobre 1931, numero 1572); il che vuol dire che si deve considerare il fondo nella condizione di una normale coltivazione; le tariffe di estimo rappresentano il reddito medio che si può presumere duraturo entro certi limiti di tempo. Da quanto sopra esposto deriva che il reddito dei terreni e quello agrario, presi per base agli effetti dell'imposta complementare, sono molto spesso inferiori a quelli realmente prodottisi per il contribuente.

I redditi dei fabbricati sono i medesimi presi per base agli effetti della applicazione del tributo reale relativo.

Quanto ai redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile appare opportuno, al fine che interessa, distinguere quelli di categoria C2 dagli altri delle restanti categorie. I primi, come è noto, sono costituiti dagli emolumenti (stipendi e salari) corrisposti ai propri dipendenti dai datori di lavoro (enti privati). Per i medesimi è da rilevare che agli Uffici tributari competenti vengono comunicati, da parte dei datori di lavoro, gli importi liquidati e le somme ritenute per imposta di ricchezza mobile in via definitiva e per imposta complementare a titolo di acconto.

Ciascun dipendente, per suo conto, qualora il reddito complessivo sia superiore al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, a L. 540.000, dovrà presentare, agli effetti dell'imposta complementare, regolare dichiarazione per la tassazione di conguaglio.

Per i contribuenti delle altre categorie, i cui redditi derivino da solo impiego capitale, da

attività industriali o commerciali, da affittanze agrarie o da attività professionali o artistiche, l'imposta complementare viene applicata sul reddito imponibile valutato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, al lordo della franchigia di lire 240.000 eventualmente spettante.

Da quanto sopra esposto, è facile rilevare come gli uffici finanziari possano procedere con tutta facilità alla revisione delle dichiarazioni contenenti esclusivamente redditi derivanti da lavoro subordinato, mentre appare più difficile per gli stessi uffici valutare i redditi provenienti da altre attività, redditi questi ultimi nella cui determinazione è possibile per il contribuente, in sede di dichiarazione, ricorrere ad evasioni di maggiore o minore entità, salvo il caso di evasione totale conseguente alla mancata presentazione della prescritta denuncia annuale.

Da notizie attinte presso gli Uffici finanziari dell'Isola è dato di poter affermare che i redditi di lavoro subordinato concorrono a costituire l'ammontare complessivo del reddito denunciato in Sardegna ai fini dell'imposta complementare nella misura approssimativa del 60 per cento. I reddituari di categoria C2 godono, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, del particolare privilegio del pagamento del contributo mediante ritenuta diretta, e le aliquote applicate — ad onor del vero — sono di molto inferiori a quelle relative alle altre categorie. Pertanto, la sperequazione che si potrebbe constatare anche in sede di dichiarazione fra le diverse categorie di reddituari è più che altro apparente, in quanto, come è noto, il trattamento tributario dei cespiti assoggettati all'imposta di ricchezza mobile è diverso a seconda che a formarli concorrano il capitale ed il lavoro, o il solo capitale o il solo lavoro.

Un'azione perequativa viene svolta in linea principale in sede di applicazione delle imposte reali, e da ciò si è portati a constatare come una valutazione della misura contributiva dei cittadini esclusivamente in base all'imposta complementare appaia non corrispondente alla realtà.

Tutto ciò premesso, scendendo ad un esame particolareggiato della posizione tributaria della Sardegna agli effetti dell'imposta in argomen-

to, non può non farsi presente che, in ispecie, escluse Cagliari e, in parte, Sassari, nei rimanenti distretti dell'Isola il numero dei contribuenti è andato sempre più diminuendo, soprattutto a seguito della entrata in vigore dapprima della legge 21 maggio 1952, numero 477, che, all'articolo 2, fissava il minimo imponibile, con decorrenza 1 luglio 1952, in lire 480.000, e, più tardi, della legge 5 gennaio 1956, numero 1, che, all'articolo 31, portava tale minimo a lire 540.000, con effetto dal 1° luglio 1955.

Del resto lo stesso professor De Nardo, nella sua pubblicazione relativa alla quinta dichiarazione dei redditi dice testualmente: « In tutte le regioni dell'Italia settentrionale, eccezion fatta per il Veneto, la percentuale delle dichiarazioni è superiore alla percentuale della popolazione; in tutte le regioni dell'Italia meridionale ed insulare la percentuale delle dichiarazioni è inferiore alla percentuale; cioè il numero delle dichiarazioni raffrontato alla popolazione è superiore nell'Italia settentrionale ». Dalle statistiche fornite dal Ministero delle finanze, relativamente ai redditi dichiarati nell'anno 1955, la Sardegna risulta concorrere, per il tributo in argomento, nelle seguenti misure, rispetto al reddito nazionale sotto indicato:

	Dichiarazioni n.	%
Cagliari	11.201	0,88
Nuoro	2.002	0,16
Sassari	4.293	0,34
Sardegna	17.496	1,38
Italia	1.264.481	100,00

	Redditi	%
Cagliari	11.776.000.000	0,85
Nuoro	1.740.000.000	0,13
Sassari	4.448.000.000	0,32
Sardegna	17.964.000.000	1,30
Italia	1.380.015.000.000	100,00

Da quanto sopra esposto sono chiare la infondatezza della lamentata sperequazione tra la

Sardegna ed il Settentrione e la esigua partecipazione dell'Isola al gettito nazionale del tributo in esame.

Per quanto concerne le statistiche pubblicate dallo stesso professor De Nardo e relative alle dichiarazioni del 1955, è necessario rilevare che le stesse hanno un valore molto relativo, in quanto riguardano esclusivamente i redditi dichiarati dai contribuenti e non tengono conto (né potevano tenerne) dalle risultanze delle revisioni operate o da operarsi dagli Uffici.

Riguardo poi alle statistiche dello stesso professor De Nardo, relative ai redditi del 1953 ed alle rettifiche effettuate dall'amministrazione finanziaria, è da rilevare che le stesse devono intendersi a carattere del tutto provvisorio, e ciò in quanto, per ottenere risultati del tutto definitivi, occorre attendere la scadenza del termine del 31 dicembre 1956 « per i redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati », e del termine del 31 dicembre 1957 per i redditi « non dichiarati dal contribuente, che non abbiano formato oggetto di precedenti accertamenti » (articolo 24, decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, numero 573).

Passando ad un esame della fase di controllo delle dichiarazioni da parte degli uffici tributari, tenendo presente quanto in precedenza esposto, è possibile affermare che i redditi sui quali gli uffici medesimi esercitano in maniera approfondita la propria azione sono quelli mobiliari delle categorie B e C1 (attività industriali e commerciali, affittanze agrarie e attività professionali ed artistiche), in quanto ben scarsa, se non inesistente, è l'evasione relativa alle rimanenti categorie di cespiti. Ed è pacifico che le revisioni di maggiore importanza sono quelle che vengono operate nell'Alta Italia, ove hanno la sede legale le ditte e società più importanti della Penisola, e l'amministrazione finanziaria ha una migliore organizzazione e dispone di funzionari più preparati e numerosi.

Nelle diverse istruzioni impartite agli Uffici periferici dal Ministero delle finanze sono stati sempre sostenuti i principii che « le rettifiche siano limitate ai soli casi in cui si debba ri-

cuperare alla tassazione notevoli differenze di reddito » (circolare 1 marzo 1952, numero 370), e, più di recente, che « sono le dichiarazioni dei detti (maggiori) contribuenti che debbono essere esaminate con acume e in profondità, ricorrendo, tutte le volte che sia possibile, a verifiche contabili, ad accessi presso le aziende ». Ed inoltre, « per contro, nei confronti dei contribuenti minori debbono adottarsi criteri di moderazione, sì da evitare, in ogni caso, rigorismi formali e conseguenze non giustificate e dannose » (circolare 7 marzo 1955, numero 155).

Risulta a questo Assessorato che nell'Isola le predette istruzioni sono state sempre scrupolosamente osservate, tanto che l'azione degli uffici è stata diretta, quasi esclusivamente, alla revisione delle dichiarazioni dei più grossi reddituari. Il Ministero ed i vari Compartimenti hanno seguito e seguono con vigile attenzione l'azione degli uffici in detta revisione, sia attraverso l'attività ispettiva, sia attraverso i dati e le statistiche che gli uffici sono tenuti ad inviare periodicamente. Risulta inoltre, ed è opportuno rilevarlo, che, mentre gli esami aziendali e le verifiche contabili vengono eseguiti nella Penisola su larga scala con risultati quanto mai positivi, detti controlli approfonditi sono più rari in Sardegna, mancando nell'Isola un vero e proprio corpo di verificatori contabili.

Ora, diradate le fosche tinte con le quali l'onorevole interrogante ha prospettato la situazione tributaria della Sardegna, in merito ai singoli punti della interrogazione si ritiene opportuno rilevare che in Sardegna, rispetto alle altre regioni, gli accertamenti dei redditi dichiarati agli effetti della imposta complementare 1953 sono maggiori.

Come già esposto nella parte preliminare, trattandosi nel punto in esame di imposta complementare denunciata entro il 31 marzo 1953 ed iscritta a ruolo nell'esercizio 1953-54, i termini per la rettifica da parte degli uffici scadono il 31 dicembre 1956 per le dichiarazioni presentate in termini e, mancando la dichiarazione, per i redditi già in precedenza accertati, ed il 31 dicembre 1957 per i redditi non dichiarati e non ancora accertati. Conseguente-

mente, i risultati contenuti nella pubblicazione del prof. De Nardo debbono intendersi come aventi carattere del tutto provvisorio e quindi non più corrispondenti alla realtà attuale ed a quella dei termini sopra indicati.

Certamente, i dati che si avranno dopo il 31 dicembre 1956 ed il 31 dicembre 1957 porranno in evidenza come la Sardegna concorre al gettito nazionale del tributo in misura molto ridotta, ed è, pertanto, grave errore basare critiche ed osservazioni su dati parziali desunti dalle dichiarazioni dei contribuenti, specie quando debbesi tener presente, come già detto, che solo i redditi di categoria C 2 sono, in sede di dichiarazione, conformi alla realtà, mentre per gli altri contribuenti la rettifica in conformità al reale reddito prodotto viene operata dagli uffici solo molto più tardi. Ed è bene rilevare ancora come i redditi di categoria C2 concorrano, in Sardegna, a costituire il reddito complessivo nella misura del 60 per cento.

Passando ad un esame dei risultati « provvisori » esposti dall'onorevole interrogante, tengo a far rilevare che gli stessi sono una logica inevitabile conseguenza della situazione tributaria dell'Isola agli effetti delle imposte dirette. Tralasciando gli uffici distrettuali di Cagliari e Sassari, è ben nota a tutti la situazione economica degli altri distretti dell'Isola e di alcuni in particolare.

La mancanza di complessi industriali, il numero esiguo della popolazione e quello ancor più esiguo dei contribuenti, pongono gli uffici tributari nella possibilità di provvedere con tutta sollecitudine all'esame ed alle contestazioni delle dichiarazioni presentate e valide. Ed inoltre, come già rilevato, a seguito della entrata in vigore delle citate disposizioni legislative (legge 21 maggio 1952, numero 477, e legge 5 gennaio 1956, numero 1) che fissavano il minimo imponibile dapprima in lire 480.000 e, successivamente, in lire 540.000, il numero dei contribuenti agli effetti dell'imposta complementare si è ridotto in Sardegna (ed in particolare nelle zone dell'interno e più depresse) a cifre irrisorie.

Quando poi, come già esposto nella parte preliminare, si tenga conto del fatto che, ai fini

II LEGISLATURA

CCCLXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1956

del tributo in argomento, i redditi dei terreni vengono valutati in base ai redditi catastali, sia pure con una loro rivalutazione a mezzo di coefficienti, è ben chiaro come la quasi totalità dei piccoli e molti dei medi agricoltori dell'Isola non siano assoggettabili all'imposta in esame. Conseguentemente, come dianzi affermato, specie nei distretti finanziari della Sardegna, gli uffici competenti possono effettuare una rapida revisione delle dichiarazioni dei contribuenti.

Al terzo punto dell'interrogazione viene posta come causa del minimo risparmio monetario dell'Isola la forte pressione fiscale. Da una rilevazione statistica effettuata a cura del professor Guglielmo Tagliacarne, il risparmio bancario e postale (esclusi i conti correnti di corrispondenza) risultava nell'Isola e nell'intera Repubblica il seguente:

		Totale risparmio
1953	Cagliari	2.936.000.000
	Nuoro	1.078.000.000
	Sassari	2.028.000.000
	Sardegna	6.042.000.000
1954	Cagliari	3.355.000.000
	Nuoro	886.000.000
	Sassari	1.677.000.000
	Sardegna	5.918.000.000
	Italia	444.673.000.000

		Percentuale del risparmio nazionale	Graduatoria decrescente	
1953	Cagliari	0,56	58 ^a	per provincia
	Nuoro	0,20	90 ^a	» »
	Sassari	0,39	74 ^a	» »
	Sardegna	1,15	19 ^a	per regione
1954	Cagliari	0,75	72 ^a	per provincia
	Nuoro	0,20	88 ^a	» »
	Sassari	0,38	74 ^a	» »
	Sardegna	1,33	16 ^a	per regione
	Italia	100,00	—	

Da tale prospetto risulta: 1°) che nel complesso il risparmio nazionale è sceso da 524 miliardi 625.000.000 del 1953 a 444.673.000.000 del 1954, con una contrazione di L. 79.952.000.000; 2°) che tale contrazione si è ripercossa nell'ambito del territorio della Sardegna per lire 124.000.000; 3°) che tuttavia la Sardegna medesima, nella statistica per regioni, è salita dall'ultimo posto (19) del 1953 al sedicesimo nel 1954.

Lo stesso professor Tagliacarne ha ritenuto doversi ricercare le cause delle rilevate contrazioni, fra l'altro, nell'aumento dell'acquisto di titoli di società, nello sviluppo delle quote destinate alle assicurazioni sulla vita e delle vendite a rate. Quanto alla esiguità della partecipazione della Sardegna al risparmio nazionale, è da notare che questa trova la sua giustificazione nella situazione dell'economia isolana, situazione che, eguale nel complesso a quella del Mezzogiorno, trova una dimostrazione nel seguente prospetto, redatto dallo stesso professor Tagliacarne, e che indica le cifre percentuali, sul totale nazionale, del reddito e del risparmio sulla base delle medie del 1953 e del '54:

Ripartizioni territoriali	reddito prodotto	risparmi	popolaz.
Italia settentrionale	59,74	59,45	44,19
» centrale	19,00	19,92	18,96
» meridionale	13,70	14,07	25,03
» insulare	7,56	6,56	12,22

Sulla base di quanto sopra esposto, seppure il timore dell'onere tributario può portare ad una contrazione del risparmio monetario, tale fenomeno non può considerarsi tipico della Sardegna, ma deve intendersi applicabile per tutte le regioni italiane. Appare, invece, più attinente alla realtà il concetto che ha la esiguità del risparmio isolano trovi la sua giustificazione nella situazione economica delle popolazioni sarde. Una regione economicamente depressa e con un numero esiguo di abitanti non può necessariamente che mostrare forti deficienze per quanto concerne il risparmio.

Al punto quarto della sua interrogazione l'onorevole Castaldi afferma che nella quinta di-

II LEGISLATURA

CCCLXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1956

chiarazione unica del 1955 « i contribuenti sardi, per non farsi applicare ingiustamente le gravissime sanzioni della legge hanno denunciato un reddito medio, che per Cagliari è superiore a Milano, circostanza anche questa accertata dagli studi del Capo Ufficio statistica del Ministero delle finanze ».

Occorre chiarire, in primo luogo, che cosa intende l'onorevole interrogante per "reddito medio", e come sia giunto ad una sua valutazione. Se, come risulta da altra statistica del professor De Nardo relativa alla « distribuzione delle dichiarazioni utili all'imposta complementare nel 1955 », formulata per regioni, il reddito medio viene determinato dividendo lo ammontare dei redditi per il numero delle dichiarazioni, dal seguente prospetto, relativo alle dichiarazioni del 1955, si ha:

Ripartizione territoriale 1	Reddito dichiarato 2	
Cagliari	11.776.000.000	
Nuoro	1.740.000.000	
Sassari	4.448.000.000	
Sardegna	17.964.000.000	
Milano	199.572.000.000	
Lombardia	309.584.000.000	
Italia	1.380.015.000.000	

	Num. dich. utili 3	reddito medio 4 = 2 : 3
Cagliari	11.201	1.051.334
Nuoro	2.002	869.130
Sassari	4.293	1.036.105
Sardegna	17.496	1.026.748
Milano	160.858	1.240.671
Lombardia	261.963	1.181.785
Italia	1.264.481	1.091.369

Una valutazione del reddito medio col sistema dianzi indicato non rispecchia, a mio parere, la reale situazione contributiva esistente. Per poter avere una esatta determinazione del reddito medio non è sufficiente conoscere solo l'ammontare complessivo dei redditi ed il numero dei contribuenti, ma occorre altresì di-

sporre di elementi che indichino i vari redditi individuali che concorrono a formare l'ammontare complessivo sopra indicato. Ed infatti, a costituire uno stesso reddito di 100 possono concorrere 10 contribuenti, dei quali cinque con redditi di 15, tre con redditi di 7 e due con redditi di 2; ovvero egualmente 10 contribuenti, dei quali cinque con redditi di 2, tre con redditi di 6 e due con redditi di 36; ovvero, ancora, 10 contribuenti con un reddito di 10 ciascuno. Diverso sarà, nei casi ipotizzati, il reddito medio per contribuente.

Dividere il reddito complessivo per il numero delle dichiarazioni presentate è un procedimento alquanto semplicistico, che non può dare risultati attendibili e tali da classificare la situazione tributaria delle diverse Regioni. Occorrerebbe invece stabilire diverse categorie di reddituari e calcolare la media del reddito entro l'ambito di dette categorie. Ricordiamo che lo stesso professor De Nardo giustamente afferma che « l'equazione della curva di distribuzione dei redditi sarà tanto più precisa quanto maggiore sarà il numero delle classi di reddito ».

Dichiara lo stesso professor De Nardo che « le statistiche fiscali non sempre offrono dati sufficienti, in quanto si limitano a dare il numero totale dei contribuenti, l'ammontare complessivo del reddito imponibile, la corrispondente imposta ». Questo senza tener conto del fatto che « la conoscenza effettiva della distribuzione dei redditi fra gli individui rimane tuttora un affascinante segreto ».

Le osservazioni dell'onorevole interrogante non trovano riscontro neppure in quella che è la realtà economica fiscale attualmente esistente in Italia. Infatti, in Sardegna, come già rilevato, i redditi di categoria C2 concorrono a formare quello complessivo nella misura del 60 per cento e di conseguenza ci troviamo di fronte ad una altissima percentuale di redditi che, in sede di dichiarazione, non hanno possibilità di evasione, redditi che, considerati sotto il punto di vista fiscale e posti in relazione col reddito medio del popolo italiano, non possono non dare dichiarazioni fiscalmente apprezzabili.

Nell'Alta Italia la situazione è completamente diversa, nel senso che la percentuale di reddi-

tuari di categoria C2 è molto bassa nei confronti dei contribuenti che godono di redditi diversi, ed in particolare delle categorie mobiliari B e C1. Pertanto, in sede di dichiarazione, tenuto conto della mentalità del popolo italiano, non si possono avere forti differenze di reddito medio seguendo i calcoli, invero non esatti, eseguiti dal professor De Nardo e riportati dall'onorevole interrogante. La perequazione verrà logicamente e necessariamente raggiunta dopo che sarà divenuta operante l'azione degli uffici finanziari, che hanno il precipuo compito di stabilire quella giustizia distributiva auspicata dall'onorevole interrogante.

Pertanto, come è stato detto, occorre attendere lo scadere dei termini del 31 dicembre 1957 per avere dati precisi in merito alle dichiarazioni uniche prese a base delle presenti argomentazioni.

Si insiste ancora sulle esposte affermazioni, per cui le revisioni saranno operate soprattutto dove esistono le grosse industrie ed i commerci più avviati. Diversamente non si saprebbe in base a quale azione o fattore, così come è risaputo, determinate regioni dell'Italia settentrionale concorrano in percentuali assai elevate a costituire il carico tributario nazionale. L'onorevole interrogante non dovrebbe limitarsi a considerare redditi e numero dei contribuenti, ma dovrebbe estendere la sua indagine al gettito effettivo della imposta, giacchè in un sistema di aliquota progressiva occorre esaminare il gettito minimo e quello massimo del tributo.

In Sardegna, dato che, per quanto esposto, si ha, se non un livellamento, una equa distribuzione di reddito, il gettito è minimo, mentre in altre regioni ad economia più progredita e con complessi industriali di grande importanza, il gettito del tributo raggiunge quote altissime, e questo per il fatto che vi sono contribuenti con redditi molto elevati. Le affermazioni dell'onorevole interrogante, pertanto, non possono essere condivise, in quanto non trovano riscontro nella realtà dei fatti.

Neppure esatto appare quanto sostenuto dallo stesso onorevole interrogante allorché afferma che, sulla base dei redditi medi valutati

secondo il sistema del professor De Nardo, Cagliari avrebbe avuto, nel 1955, un reddito superiore a quello di Milano. Infatti, come può rilevarsi da uno dei prospetti contenuti nella presente risposta, ad un reddito medio di Milano di lire 1.240.571 corrisponde un reddito medio per Cagliari di lire 1.050.441.

Al quinto punto delle sue osservazioni, l'onorevole interrogante afferma che « nel corrente anno si è finito per accertare che i redditi della Sardegna avevano subito una ulteriore sensibile contrazione ». Il gettito dell'imposta complementare globale iscritta nei ruoli principali 1956-57 (e, cioè, al netto della complementare C2 e comprendendo solo i redditi denunciati dai contribuenti sardi con la dichiarazione presentata nel marzo 1956 e senza alcuna rettifica da parte degli uffici) ammontava per la Sardegna, in confronto col precedente esercizio, alle seguenti cifre:

esercizio 1955-56	L. 212.711.998
esercizio 1956-57	» 237.859.096

con una differenza in più di L. 24.859.096

Da ciò deriva che, se si è avuta, come afferma l'onorevole interrogante, una contrazione del reddito globale denunciato nel 1956 rispetto al 1955, i redditi denunciati da ciascun contribuente sono stati, singolarmente, più alti nel 1956 che nell'anno precedente, e, di conseguenza, le aliquote individuali, più alte per il loro criterio di progressività, hanno dato un gettito singolo e collettivo superiore al 1955.

Esaminati i singoli punti prospettati dall'onorevole interrogante, in merito al richiesto intervento al fine di « rimediare » alla temuta « ingiustizia antieconomica », ritengo di non dover svolgere alcuna azione nè presso il Ministero delle finanze nè presso gli uffici finanziari periferici ispettivi ed esecutivi dell'Isola.

Per quanto poi concerne il rilievo relativo alla attuazione del disposto del capoverso dell'articolo 9 dello Statuto regionale, tengo a precisare che tale norma legislativa, emessa anteriormente alla entrata in vigore della legge 11 gennaio 1951, numero 25, non può trovare oggi l'applicazione proposta dal legislatore, in

II LEGISLATURA

CCCLXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1956

quanto l'accertamento attuale, come già ampiamente rilevato, è basato su dichiarazione personale annuale del contribuente ed è a carattere analitico e non più induttivo.

E' in corso di approvazione presso il Ministero delle finanze, per la sua trasmissione alla Commissione paritetica, di cui all'articolo 56 dello Statuto, apposita norma di attuazione del seguente tenore: « Gli organi della Regione, l'Assessorato regionale per le finanze, le Amministrazioni comunali e provinciali e le Camere di commercio della Sardegna possono fare comunicazioni e segnalazioni alle Intendenze di finanza dell'Isola, sia per quanto riguarda operazioni di singoli accertamenti di tributi erariali diretti o indiretti devoluti alla Regione a norma dell'articolo 8 dello Statuto, sia per quanto riguarda eventuali criteri applicabili a determinate categorie di tali accertamenti; possono altresì richiedere alle Intendenze medesime le risultanze degli accertamenti dei tributi percetti.

Le comunicazioni, segnalazioni e richieste previste dal primo comma possono essere dirette a tutte le Intendenze di finanza della Repubblica, ove riguardino operazioni di accertamento relative ai redditi di ricchezza mobile da ripartire ai sensi della legge 5 gennaio 1953, numero 21.

L'Assessorato per le finanze della Regione Sarda, ove lo chieda, sarà tenuto informato dell'esito dell'accertamento e del riparto del reddito dai competenti uffici finanziari mediante copia delle comunicazioni prevista dall'articolo 161 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, e successive modificazioni.

Gli organi, uffici ed amministrazioni di cui al primo comma sono tenuti a fornire agli uffici finanziari dello Stato in Sardegna tutti i dati e le informazioni che possono essere loro richiesti in relazione alle operazioni di accertamento dei tributi di cui sopra ».

Tale disposizione consentirà all'Assessorato di intervenire per una migliore applicazione della legge 5 gennaio 1953, numero 21, sopra citata, che, come è noto, dispone la devoluzione in favore della Amministrazione regionale della quo-

ta 9 decimi dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi prodotti in Sardegna da imprese aventi nella stessa stabilimenti, dipendenze o impianti, e la sede legale fuori del territorio dell'Isola. La stessa norma consentirà, inoltre, una più attiva collaborazione tra l'Assessorato e gli uffici finanziari della Sardegna, allo scopo di una sempre maggiore perequazione tributaria nell'ambito del territorio isolano.

Concludendo sull'intero argomento prospettato dall'onorevole interrogante, si può affermare che la Sardegna contribuisce al gettito nazionale dell'imposta complementare, così come contribuisce al gettito delle altre imposte, in base alla sua forza economica, alle sue risorse ed alle modeste capacità dei suoi abitanti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castaldi per dichiarare se è soddisfatto.

CASTALDI (D.C.). Mi duole che l'onorevole Assessore sia stato sottoposto all'improbata fatica di leggere l'autodifesa dell'Amministrazione finanziaria in Sardegna, la quale, in questo caso, ha dimostrato di avere chiaramente torto. Quando si ha ragione, non occorrono 60 cartelle per rispondere a punti precisi che io ho proposto in base a dati ufficiali del Ministero.

Riassumo in breve, perchè diversamente il Consiglio regionale non potrebbe farsi un'idea esatta della situazione. Io ho rilevato che dai dati ufficiali del Ministero delle finanze, dico « dati ufficiali », risulta, per i redditi del 1953, questa situazione: la Sardegna, in media, ha denunciato 733.000 lire per contribuente, cioè meno della Liguria, che ha denunciato 784.000 lire per contribuente. Per effetto degli aumenti apportati dall'Amministrazione finanziaria, invece, il reddito della Liguria è stato portato a 923.000 lire per abitante, quello della Sardegna a 956.000 lire! Insomma, il reddito medio accertato per il 1953 è: in Sicilia 828.000 lire; in Toscana (e sappiamo tutti che la Toscana è una delle zone più ricche d'Italia per la sua agricoltura), 849.000 lire; in Emilia, regione che è tutta un giardino, come ho visto coi miei occhi anche questa estate, 891.000 lire; in Liguria 923.000 lire; in Sardegna 956.000!

Questi sono i risultati definitivi ed ufficiali. Ogni affermazione contraria è infondata ed è frutto di artificiose e cavillose rielaborazioni di dati. Evidentemente chi ha scritto il volume che ha letto l'Assessore o gli ha fornito i dati, persona che io conosco perfettamente, non ha tenuto conto che anche altre persone si intendono di problemi finanziari, perchè non si può dire a chi se ne intende che bisogna aspettare la fine del 1957, e che prima non si possono avere dati attendibili. Il 1957 bisogna aspettarlo per i cespiti non denunciati, ma in Sardegna, quali sono i cespiti non denunciati? Chi è che può non far la denuncia, quando per la limitatezza della produzione, praticamente si conoscono tutti i redditi? Qual'è l'azienda, qual'è l'agricoltore, qual'è il proprietario sconosciuto al fisco? Ve ne potranno essere in Lombardia, ove si traffica in moneta straniera, anche in borse clandestine, e perfino in certe piazze o in certi caffè; ove si trafficano sigarette, cioccolato e orologi svizzeri di contrabbando all'ingrosso, e perfino stupefacenti e tante altre cose; le attività sarde, invece, sono tutte alla luce del sole: si basano su terre o fabbricati o industrie o professioni, tutte chiare, tutte tassate. Evasori totali grossi non ce ne possono essere, o, se ve ne fossero, potrebbero essere in percentuale dell'1 per cento, o meno, e solo per uno o due anni.

E' inutile dire « bisogna aspettare ». Si potrà variare dell'1 per cento, ma praticamente non cambierà niente. Il Ministero è tanto sicuro di questo che ha pubblicato già i dati del 1953. Può ancora mancare qualche dato e, per averlo, prudentemente, la legge dice che si può attendere sino al 1957; ma è, questa, una disposizione di legge che vale ad impedire una prescrizione, ad impedire che, se per caso si venga a sapere qualche cosa nel 1956, si possa provvedere ancora nel 1957. Chiunque se ne intende sa, comunque, che gli uffici delle imposte di tutta Italia, e della Sardegna in modo speciale, stanno già approntando concordi del 1955.

Praticamente i dati sono quelli da me citati; il Ministero li ha pubblicati e da queste statistiche ufficiali risulta che non per effetto delle

denunce, ma per effetto degli aumenti eccessivi dell'Amministrazione fiscale, la Sardegna è stata portata in tutte le pubblicazioni d'Italia come uno dei « campioni di frode fiscale », perchè ha dato l'indice massimo di evasione (22,84 per cento). La Sardegna: regno di imbrogli, di ricconi che volevano « imboscare » il reddito, perchè in Toscana, in Emilia e perfino in Liguria — poveretti! — guadagnano meno di noi...

Quale è stato il risultato di queste indagini? Una volta divenute definitive queste tassazioni, era certo che, denunciando di meno, i contribuenti sardi si esponevano a multe e fastidi, ed allora, volenti o nolenti, han dovuto tutti quanti far denunce non inferiori all'ultimo accertamento definitivo. Così il risultato è stato che l'anno scorso, in cui notoriamente il reddito è stato, al massimo, la metà degli altri anni, per l'annata disastrosa, gli stessi contribuenti hanno denunciato all'agenzia delle imposte redditi più alti di quelli di altre regioni più ricche.

L'ufficio imposte gongola, però la realtà è questa: l'agricoltura è rovinata, tanto che si son dovute varare leggi speciali della Regione e dello Stato, e quando non guadagna l'agricoltore, in Sardegna, non guadagna il medico, non guadagna l'avvocato, non guadagna nessuno, perchè è l'agricoltura che alimenta e dà linfa a tutta la Sardegna. Così, tutte le categorie, anche quella dei professionisti, sono state tassate in misura eccessiva e spesso con duplicazione di accertamento. Si prenda, ad esempio, una causa alla Corte d'Appello di Cagliari, in cui la Corte riformò una sentenza del tribunale di Tempio.

Quando fu pubblicata a suo tempo la sentenza del tribunale, fu tassato l'avvocato di Tempio; adesso che la Corte, riformando la sentenza, fa una nuova liquidazione, comprensiva anche di quella causa, si ritassa l'avvocato di Cagliari per la cifra totale comprensiva della prima fase. Insomma, vi sono degli avvocati di Cagliari che sono tassati, all'incirca, quanto i più noti avvocati di Roma, quelli che per una sola grande causa guadagnano più che un avvocato sardo in tutto l'anno. (A Cagliari si chia-

ma « grossa » una causa di due milioni o anche meno).

Lo stesso deve dirsi per i medici sardi, alcuni dei quali sono stati tassati quanto i più grandi luminari della scienza di Roma, che guadagnano cifre enormi. Così in Sardegna i protesti stanno crescendo a rotta di collo e, se ciononostante molti hanno denunciato un aumento di reddito, ciò prova proprio che in Sardegna vige un regime di terrore fiscale.

Tirando le somme, si deve rilevare che le cifre che ho riportato dai dati ministeriali non sono state impugnate e tanto meno rettifiche, e quindi che sono confermate dall'Amministrazione, la quale ha portato solo due argomenti. Uno dice che in Sardegna vi sono poche industrie, ma molti impiegati, specie statali, e quindi gli accertamenti sono necessariamente alti in quanto gli impiegati, in sostanza, anche se si lamentano, guadagnano bene e non possono nascondere le loro entrate. L'Amministrazione fiscale ammette che in Lombardia vi sono persone che guadagnano di più, ma si tratta di industriali ed è difficile accertare i loro redditi. Francamente, a me pare che questo sia un argomento assolutamente falso, perchè a Genova o in Liguria di burocrazia ce n'è quanto in Sardegna e forse di più; perchè, oltre la burocrazia dello Stato, Comuni ed Enti pubblici, c'è tutta quella delle grandi società di navigazione e delle grandi società industriali o commerciali, i cui impiegati sono anch'essi soggetti alla denuncia esatta, ma che guadagnano ben altrimenti che i poveri impiegati della Regione e delle aziende private sarde.

Quindi, è ridicolo affermare che, poichè per il 60 per cento i suoi contribuenti sono impiegati, la Sardegna deve dare un indice di imposta complementare maggiore della Liguria. Se c'è maggior percentuale di impiegati, si dovrebbe avere un reddito medio più basso, perchè noi sappiamo che l'impiegato avrà la sicurezza ogni mese di avere lo stipendio, ma certamente guadagna poco. Dunque, poichè in Toscana, Emilia e Liguria si è già fatta la revisione, poichè una certa percentuale di evasione vi sarà tanto lì che in Sardegna, ed anzi tanto più lì che da noi, siccome quelle sono delle zo-

ne enormemente più ricche, resta confermata l'argomentazione che ho fatto io.

E' poi da esaminare il problema del risparmio. L'Amministrazione dice che il reddito totale della Sardegna incide pochissimo sul reddito nazionale, poichè l'intera Isola rappresenterebbe appena l'1,30 o l'1,38 per cento, ma ciò è irrilevante sia perchè non si tiene conto del numero degli abitanti e del fatto che abitano una zona estremamente depressa, mentre i più abbienti e capaci si trasferiscono nella Penisola, sia perchè tale problema è del tutto estraneo alla materia della mia interrogazione.

Io ho detto questo: il « singolo contribuente sardo » è sotto un regime di oppressione fiscale; questo scoraggia le iniziative, danneggia l'industria, il commercio e l'agricoltura. Si ha paura di comprare un'autovettura perchè immediatamente gli uffici delle imposte credono d'aver a che fare con dei milionari, anche se si è comprata una « Topolino ». Se poi un professionista o un piccolo esercente assumono un impiegato o un paio di operai, i redditi vengono almeno raddoppiati. Insomma, è tutto un sistema che deprime, che impoverisce, che crea uno stato di sfiducia sfiante: questo non può essere negato.

Quanto poi ai criteri seguiti dalle Amministrazioni fiscali in Sardegna, posso dire che spesso e volentieri si infischiano della legge Vanoni. Nell'ambito dei professionisti, se hanno a che fare con dei giovanotti che fanno molte cause a poco prezzo, dicono che le tabelle recano tanto per causa, e, moltiplicando coefficienti eccessivi per il numero delle cause, arrivano a cifre eccessive e non ammettono discussioni. Se invece discutono con un altro avvocato che cause non ne fa, per esempio un uomo politico che a Cagliari viene solo qualche domenica e non fa nemmeno una causa, perchè non può farne, ma che naturalmente ha un nome, allora pretendono di agire induttivamente e dicono: « Si tratta di un uomo di grande valore, di un uomo di grande fama » e tassano... la fama! Insomma, non c'è nè sicurezza, nè certezza, nè ordine, nè un sistema costante, nè rispetto della riforma Vanoni.

Io avevo lamentato tale sistema con un'altra

interrogazione e mi era stato risposto che le mie accuse erano ingiuste. Oggi però vi sono i dati del Ministero che dicono in modo chiarissimo e indubitabile che avevo ragione e che l'accertamento del reddito in Sardegna è stato fatto con criteri due volte più severi che in Lombardia, in Emilia, in Toscana e in Liguria.

Passando poi ai redditi denunciati a Milano e a Cagliari, noterò che l'Amministrazione ha contestato l'esattezza delle mie cifre, ma ingiustamente, a prescindere dal fatto che, anche a prendere per buoni i dati citati dall'Assessore, si avrebbe una differenza minima tra le due città. Le cifre dell'Amministrazione non sono però esatte, perchè io ho preso i miei dati da un comunicato ufficiale, pubblicato su « Il Giornale d'Italia » dal Ministero delle finanze. Se il Ministero delle finanze fa diramare da « Il Giornale d'Italia » delle notizie inesatte o false non so, ma non lo credo affatto.

Ad ogni modo, anche accettando per buoni i dati dell'Amministrazione finanziaria, cioè per Milano un reddito medio di lire 1.300.000, e per la Sardegna di lire 1.050.000, si avrebbe sempre la prova di una sperequazione a danno della Sardegna, perchè è assurdo che vi sia una così leggera differenza tra il reddito medio di Milano e di Cagliari, che sarebbe inferiore al primo solo del 20 per cento. Ma nemmeno per sogno! Siamo nel rapporto di 1 a 2, e forse di 1 a 3, perchè tutti sappiamo che gli industriali sardi sono quasi tutti impaniati nelle cambiali e non hanno mai fondi liquidi. Gli agricoltori, anch'essi sono tutti onerati di ipoteche o di privilegi del Credito Agrario, e i protesti crescono a vista d'occhio. Di conseguenza, nel modo più assoluto, non posso che confermare tutto quel che ho scritto.

Mi dichiaro soddisfatto dell'interesse e dello zelo che ha usato l'Assessore per raccogliere i dati e per sollecitare l'Amministrazione finanziaria, ma sono più che mai convinto che sia urgente che il Consiglio regionale traduca in legge la partecipazione dei suoi organi al controllo dell'accertamento delle imposte, per renderlo meno vessatorio e sperequato.

PRESIDENTE. Segue un'interpellanza De

Magistris all'Assessore all'industria, commercio e rinascita e all'Assessore alle finanze. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

« Per conoscere se è loro intendimento intervenire presso il Banco di Sardegna perchè venga tempestivamente svolta una azione intesa ad assicurare all'attività di credito peschereccio di quell'Istituto una congrua parte del fondo di rotazione per la pesca, in corso di istituzione presso il Ministero della marina mercantile. Dai benefici delle anticipazioni sul fondo non dovrebbero essere esclusi gli esercenti l'industria della pesca e le industrie connesse al potenziamento delle attività pescherecce della Sardegna ed in particolare i titolari delle concessioni di peschiere, valli, stagni e bacini di pesca esistenti in acque demaniali marittime, per l'impianto e l'ammodernamento dei servizi e delle attrezzature. Ciò perchè all'interpellante pare più rispondente a criteri di una equa ripartizione degli oneri tra lo Stato e la Regione, che le spese per i benefici da accordare ai titolari di concessioni demaniali statali in Sardegna vengano a gravare sul bilancio dello Stato ». (110)

PRESIDENTE. L'onorevole De Magistris ha facoltà di illustrare questa interpellanza.

DE MAGISTRIS (D.C.). Nell'interpellare gli Assessori alle finanze e all'industria per sapere se era loro intendimento intervenire presso i competenti organi dello Stato perchè una parte dei fondi da stanziare con il progetto di legge che istituisce il fondo di rotazione per il credito peschereccio, progetto che attualmente è all'esame da parte del Parlamento, avendolo il Consiglio dei Ministri presentato formalmente, intendevo far sì che alla Regione Sarda venisse attribuita, per la richiesta e per la pressione politica della Giunta, una parte di questo fondo in modo da liberare il nostro bilancio da una parte di spesa per le provvidenze a favore della pesca.

In linea di principio, dinanzi alla rivendicazione che lo Stato fa della demanialità di certe acque vallive della Sardegna, da parte della Re-

gione si deve affermare che, se tali acque valli-ve sono di pertinenza dello Stato, sia anche di pertinenza dello Stato la spesa per le provvidenze per la pesca. Questo non per ripicca, ma perchè i nostri mezzi non sono sufficienti per incrementare la pesca; vi sono molte domande in attesa di accoglimento da parte del Comitato che amministra il fondo istituito presso il C.I.R., come pure vi sono moltissime domande in attesa del contributo a fondo perduto da parte della Regione. La pesca, allo stato attuale, in Sardegna è una attività economicamente marginale, che per vivere ha necessità di molte forme di intervento e, che, per superare questa fase di marginalità e diventare una attività economica produttiva capace di vivere per sè, ha necessità di molti finanziamenti da parte della Regione ed anche di contributi a fondo perduto.

Il nostro bilancio è frantumato in infinite voci e, in verità, molto più di quel che si fa per la pesca è difficile fare. Non rimane altra possibilità che attingere ai fondi dello Stato, che, d'altra parte, non sono molto robusti perchè il fondo di rotazione, se non ricordo male, di cui si parla nel progetto di legge citato nella mia interpellanza, si aggira sui due miliardi, e toccherebbe all'armamento peschereccio sardo poco più di 50 milioni. Ma 50 milioni sono meglio di niente.

Concludendo: rimango in attesa di conoscere quale azione hanno svolto gli Assessori competenti per ottenere che anche il Banco di Sardegna possa partecipare all'istituendo fondo di rotazione per la pesca.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'industria, commercio e rinascita ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

COSTA (D.C.), Assessore all'industria, commercio e rinascita. Non appena si è venuti a conoscenza della determinazione adottata dal Governo, su proposta del Ministro della marina mercantile, di creare un fondo di rotazione di un miliardo e 200 milioni ripartito in tre esercizi finanziari per effettuare anticipazioni ad istituti che esercitano il credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, i competenti

uffici dell'Assessorato dell'industria si sono preoccupati di evitare che la Sardegna fosse esclusa da tale beneficio. Dalle informazioni assunte in proposito risulta che la Sicilia e la Sardegna non verranno escluse dalle assegnazioni sul fondo di rotazione, come invece, in base a segnalazioni pervenute in un primo tempo, pareva che fosse nelle intenzioni dei competenti organi del Ministero della marina mercantile.

A tale scopo, è stato chiesto al Banco di Sardegna se avesse avviato o intendesse avviare trattative con il competente Ministero onde avvalersi del fondo di cui trattasi, facendo presente la opportunità di poter così proficuamente affiancare l'opera dell'Amministrazione regionale negli sforzi intesi ad incrementare e potenziare l'industria peschereccia isolana. Detto istituto, nel confermare in linea di principio i suoi favorevoli orientamenti, si è riservato di svolgere tutte le pratiche che le disposizioni in materia richiederanno. Si assicura, comunque, che la questione sarà attentamente seguita e che l'Amministrazione regionale non mancherà di intervenire, se sorgeranno difficoltà, circa l'ammissione degli istituti di credito sardi ad usufruire delle anticipazioni sul costituendo fondo di rotazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per dichiarare se è soddisfatto.

DE MAGISTRIS (D.C.). Non posso che dichiararmi soddisfatto della risposta dell'Assessore, in quanto allo stato attuale della pratica (si tratta, come accennavo prima, di un progetto di legge), più di quanto è stato fatto dagli organi competenti della Regione non poteva essere fatto. Oggi non possono che aversi assicurazioni, e le assicurazioni vi sono. E' stato sollecitato il Banco di Sardegna a intervenire e l'Amministrazione regionale ha preso impegno di seguire la pratica così da intervenire qualora sorgessero delle difficoltà.

In linea di principio, si è già ottenuto qualche cosa con un'affermazione positiva per l'ammissione delle Regioni a Statuto speciale interessate alla pesca a beneficiare del fondo. Più di

questo, allo stato attuale dei fatti, non ritenevo di poter ottenere; formulo quindi la mia dichiarazione di soddisfazione per l'attività svolta dall'Amministrazione regionale in relazione all'interpellanza.

PRESIDENTE. Segue un'altra interpellanza De Magistris al Presidente della Giunta e all'Assessore all'industria, commercio e rinascita. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

« Per conoscere se non ritengono che dal 21 novembre 1955 ad oggi non sia decorso il periodo strettamente necessario al perfezionamento degli atti relativi alla designazione ed alla nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Sardo di Elettricità. Nella eventualità della imminenza della nomina, l'interpellante chiede anche di conoscere se è intendimento della Giunta di prescegliere persone che, alle doti e capacità richieste per l'espletamento del compito, uniscano un orientamento politico-economico che garantisca della loro idoneità ad assolvere ai peculiari compiti di interesse pubblico dell'En.Sa.E. ». (108)

PRESIDENTE. L'onorevole De Magistris ha facoltà di illustrare questa interpellanza.

DE MAGISTRIS (D.C.). L'Ente Sardo di Elettricità, in conseguenza della legge che stabilisce le incompatibilità degli amministratori di enti controllati o sovvenzionati dalla Regione, è venuto a trovarsi privo del Presidente e, successivamente, privo del consiglio di amministrazione: l'onorevole Soggiu che lo presiedeva ha optato per l'incarico di consigliere regionale lasciando l'incarico di amministratore di questo ente economico. Poco dopo anche alcuni componenti il consiglio di amministrazione si sono dimessi, altri si erano dimessi precedentemente, e l'Ente si è trovato privo di una amministrazione ordinaria e bene ha fatto la Giunta a nominare un commissario.

Però questi fatti risalgono a ormai un anno fa e la nomina di un commissario, in genere, deve avere durata inferiore ai sei mesi. Nel

chiedere se non si ritenesse che fosse trascorso un periodo di tempo sufficiente per la nomina dei nuovi organi, tenevo appunto a precisare che la gestione commissariale normalmente ha una durata inferiore ai sei mesi.

Collegata alla questione della gestione ordinaria o straordinaria dell'Ente, è sorta poi una altra questione: si è inteso ritoccare la struttura degli organi di direzione dell'Ente, si è inteso modificare il numero dei componenti del Comitato direttivo. E forse si è perso tempo, attendendo l'approvazione del progetto di legge contenente queste modifiche per provvedere alla nomina dei dirigenti dell'En.Sa.E.

Ma la eccessiva durata della gestione commissariale è secondaria rispetto all'assicurazione, che spero di avere, circa l'orientamento antimonopolistico del futuro consiglio di amministrazione ed in particolare del suo Presidente. L'Ente Sardo di Elettricità è nato per normalizzare il mercato dell'energia elettrica in Sardegna. Tale normalizzazione, in Sardegna, si può ottenere soltanto con l'incremento della produzione e con la possibilità di distribuire l'energia laddove le utenze esistono e possono esistere. Però non basta produrre energia e distribuirla, occorre anche comprimerne il prezzo; e per comprimerne il prezzo occorre condurre un'azione antimonopolistica.

Le difficoltà che si frappongono ad una azione di questo genere non sono poche e non possiamo ignorarle; occorre quindi che chi sarà chiamato a dirigere questo Ente abbia una visione dell'intervento dei pubblici poteri nell'economia tale che gli consenta di resistere alle pressioni e che gli consenta anche di muovere i passi necessari per ottenere una riduzione sui prezzi dell'energia, un trattamento tariffario idoneo a suscitare nuove utenze, soprattutto utenze industriali, a svolgere insomma una attività che sia in netto contrasto con la prassi finora seguita da trent'anni in Sardegna dalla Società Elettrica Sarda.

Si tratta di possedere una chiara visione dei poteri pubblici in economia e di poter conseguentemente camminare secondo le linee tracciate da questa visione. Non basta essere un tecnico dell'economia o un tecnico della produ-

zione e distribuzione della elettricità; occorre avere un orientamento politico-economico preciso e l'assicurazione che richiedo alla Giunta è precisamente questa: si nomini al più presto l'Amministrazione normale, ordinaria dell'Ente Sardo di Elettricità, la si nomini con uomini competenti e capaci di guidare questo istituto che è fondamentale per l'economia sarda, si scelgano persone le quali assicurino che il volere di questa Assemblea, manifestato con l'istituzione dell'Ente Sardo di Elettricità, sia mantenuto vivo durante la vita dell'Ente stesso e che venga attuata una politica che, secondo uno *slogan* corrente, viene definita antimonopolistica.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'industria, commercio e rinascita ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

COSTA (D.C.), Assessore all'industria, commercio e rinascita. La legge regionale 7 maggio 1953, numero 9, che regola l'attività e la vita amministrativa dell'Ente Sardo di Elettricità, dopo un periodo triennale di applicazione, ha rilevato taluni inconvenienti d'ordine pratico che la Giunta regionale ha ritenuto di dover correggere, proponendo all'uopo un disegno di legge contrassegnato, negli atti del Consiglio, col numero 124. In esso si propongono talune modifiche ispirate ad evidenti motivi di praticità. Infatti, partendo dalla constatazione che il comitato esecutivo composto di tre membri poteva raffigurarsi come una precostituita maggioranza sul consiglio di amministrazione di cinque componenti, si è proposto l'aumento a sette dei membri di tale organismo.

Infine, si è estesa la competenza del consiglio e del comitato tecnico alle materie inerenti la vita degli enti, organismi, società al cui capitale l'Ente Sardo di Elettricità partecipa. Sono questi i motivi che hanno consigliato di rimandare la ricostituzione dei normali organi amministrativi dell'Ente sino all'approvazione, che giuste considerazioni consigliano, del disegno di legge numero 124. Infatti, non si ritiene opportuno insediare un consiglio di amministrazione sulla base della composizione numerica

e delle attribuzioni fissate dalla legge 7 maggio 1953, numero 9, allorché se ne prevede a breve scadenza una sostanziale modifica.

E' da tener presente che i due membri nominati per effetto della nuova legge, ove il consiglio di amministrazione fosse stato già costituito, si troverebbero esclusi dal diritto di eleggere e di essere eletti nel comitato esecutivo previsto dall'articolo 8 della legge 7 maggio 1953, numero 9, con evidente lesione di un principio democratico.

Fatta tale premessa, si può affermare che la scelta delle persone chiamate a dirigere questo importantissimo settore della politica economica regionale, sarà basata sul possesso dei requisiti che garantiscano la rispondenza alle finalità che si intendono perseguire. Questa assicurazione noi la possiamo dare sin da ora. Quanto alla giustissima preoccupazione del collega De Magistris, per il fatto che l'Ente Sardo di Elettricità, nato per combattere un monopolio, finora non è riuscito a far questo, possiamo assicurare che la Giunta sta facendo quanto è possibile per risolvere il problema dalle fondamenta — diremo così — perchè per condurre un'azione antimonopolistica non è sufficiente produrre dell'energia, ma bisogna anche trasportarla e fornirla, ed il problema è complesso.

Oggi la produzione di energia è superiore alle necessità, ma questo ancora non ha portato a quella riduzione di prezzo che tutti ci auguriamo. Vi sono dei provvedimenti in fase di studio abbastanza avanzato che, secondo noi, potranno risolvere nel modo migliore questo problema, che riteniamo effettivamente di importanza capitale per la industrializzazione della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per dichiarare se è soddisfatto.

DE MAGISTRIS (D.C.). Debbo dichiararmi soddisfatto della risposta dell'Assessore all'industria per entrambe le parti della mia interpellanza. Colgo l'occasione per sollecitare la Presidenza perchè faccia arrivare in aula al più presto il disegno di legge numero 124.

Il ritardo della nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente Sardo di Elettricità non è problema che riguarda solo la Giunta, ma è problema che riguarda l'intero Consiglio. Sta ora nelle nostre possibilità accelerare la nomina: un ente non può mai funzionare bene se amministrato straordinariamente e non secondo gli organi previsti per la sola amministrazione ordinaria.

Circa l'impegno preso dalla Giunta di tener presente, nella scelta delle persone, un certo qual orientamento di politica economica che garantisca che l'amministrazione dell'Ente Sardo di Elettricità attui la finalità per cui l'Ente stesso è stato istituito dal Consiglio regionale, io sono completamente tranquillo. Come pure mi danno piena soddisfazione le assicurazioni circa l'interessamento della Giunta, per la soluzione del problema dell'energia elettrica in Sardegna, di creare mezzi di trasporto dell'energia e di creare possibilità di addurre l'energia oggi esuberante, ma ancor per poco, e per produrne dell'altra a costi più bassi.

Il problema più importante è quello dell'elevatezza dei costi di produzione. Salva l'energia prodotta nelle vecchie centrali idroelettriche per le quali si è già ammortizzato completamente il capitale, ma la cui gestione, purtroppo, non è in mano dell'Ente Sardo di Elettricità, le altre produzioni energetiche in Sardegna sono tutte quante a costo elevato. Se la Giunta avesse la possibilità di giungere ad ottenere che si produca energia a costo più basso, ne ricaverebbe grande merito.

Sull'ordine del giorno.

CASU (P.S.d'A.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Ho domandato di parlare per chiedere al Presidente del Consiglio che venga inserita nell'ordine del giorno di questa tornata la proposta di legge numero 156 riguardante l'adattamento in Sardegna dell'applicazione della legge Bardanzellu sulla sughera. Tale proposta di legge è stata già esaminata dalla Commissione agricoltura; la relazione del collega Medda è già pronta e sarà presentata domani.

La necessità di discutere con urgenza la proposta di legge numero 156 deriva dal fatto che la legge Bardanzellu prevede che, nei terreni ove vi siano più di 25 sughere per ettaro, venga proibito il pascolo, e proibita ogni coltura senza una autorizzazione preventiva, il che pone molti Comuni in una situazione veramente strana e pericolosa. Io conosco dei Comuni ove l'80 per cento del territorio si trova nelle condizioni testè enunciate, e si prospettano gravi inconvenienti, per cui è necessaria una nuova legge che valga ad adattare alla situazione sarda la legge nazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Casu, la Presidenza terrà conto della sua richiesta.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 19 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1956